



# COMUNE di DECIMOMANNU

## Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO TRIBUTI

### NUOVA I.M.U. ANNO 2020

#### Comunicazione IMU 2020. Termini di pagamento ordinari e differiti – Codici tributo e modalità di calcolo – Ravvedimento operoso – Esonero prima rata IMU per gli Alberghi

##### *Differimento termini pagamento acconto IMU e Risoluzione Mef-DF n.5/2020*

Recentemente l'Amministrazione Comunale di Decimomannu con proprio atto deliberativo di Consiglio Comunale n 12 del 11 giugno 2020 ha introdotto la possibilità di non applicare sanzioni ed interessi per tutti i cittadini che, **trovandosi in difficoltà economica**, non hanno versato o non verseranno la quota IMU di competenza comunale entro il termine del 16 giugno dando loro la possibilità di versarla entro il 30 settembre 2020.

L'Agevolazione è limitata alla sola IMU di competenza Comunale e non interessa gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, perché di competenza dello Stato per l'aliquota base del 0,76 per cento che dovrà essere quindi pagato entro il termine del 16 giugno 2020 oppure pagato in ritardo ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Per fare maggiore chiarezza appare opportuno confermare la volontà dell'Amministrazione di Decimomannu di applicazione dei differimenti già decisi non applicando sanzioni ed interessi per pagamenti fatti entro il 30 settembre ai cittadini in difficoltà economica che ne faranno richiesta entro il 30 ottobre. Appare altresì opportuno rendere noto l'orientamento Ministeriale e della posizione autonomamente assunta

**La recente pronuncia del Dipartimento delle Finanze del Mef ([Risoluzione n. 5 dell'8 giugno](#)), nel ritenere che il Comune non possa disporre proroghe sulla quota IMU di spettanza statale, non comporta alcun cambiamento degli effetti delle decisioni comunali di differimento dei termini di pagamento sull'IMU di spettanza del Comune. Le eventuali conseguenze possono riguardare esclusivamente la quota statale dell'IMU, di**

norma pagata con il codice tributo 3925, recentemente confermato dall’Agenzia delle entrate.

### **Codici tributo per versamenti IMU 2020 e modalità pagamento rata di giugno**

Nell’approssimarsi della scadenza di pagamento del 16 giugno **appare utile ricordare i codici tributo** da utilizzare per il pagamento tramite modello F24. I codici tributo sono in sostanza quelli già in uso per la “vecchia IMU”, come riportato dalla [Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020](#), con l’eccezione del codice relativo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“immobili merce”), di cui all’articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019, per il quale è introdotto il codice **IMU 3939**, da utilizzare anche con riferimento ai fabbricati merce di categoria D, in quanto per questi il gettito è interamente riservato al Comune.

Si ricorda, inoltre, ai fini del pagamento della prima rata IMU 2020 non è necessario conoscere le disposizioni comunali aggiornate sulle aliquote applicabili. L’acconto 2020 dovuto si calcola, infatti, sulla base dell’importo dovuto nel 2019 a titolo sia di IMU che di Tasi, così come disposto dalla legge n.160/2019, art. 1, comma 762.

In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

<b>Codici tributo versamento Modello F24</b>			
<b>Tipo immobile</b>	<b>Codice IMU</b>	<b>Codice Sanzioni</b>	<b>Codice Interessi</b>
abitazione principale e relative pertinenze	3912	3924	3923
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	3924	3923
terreni	3914	3924	3923
aree fabbricabili	3916	3924	3923
altri fabbricati	3918	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato	3925	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune	3930	3924	3923
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita	3939	-	-

### **Pagamenti ritardati in regime di ravvedimento operoso**

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”. L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

- Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.

Ritardo	Sanzione	Riduzione	Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni	15%	Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo	0,1% per ogni giorno fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell' 1,4%
Da 15 a 30 giorni	15%	1 decimo	1,50%
Da 31 a 90 giorni	15%	1 nono	1,67%
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione	30%	1 ottavo	3,75%
Entro 2 anni dalla violazione	30%	1 settimo	4,29%
Oltre 2 anni dalla violazione	30%	1 sesto	5%

**Gli interessi dovuti sono pari a quelli legali**, oggi fissati al 0,05% su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.

***Esonero acconto IMU-Alberghi (art. 177, dl 34/2020)***

Si coglie infine l'occasione per ricordare che **sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU** (articolo 177 del dl 34/2020):

- **I possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e a stabilimenti termali;**
- **I possessori di immobili che siano anche gestori delle attività adibite a:** alberghi o pensioni rientranti nella categoria catastale D/2, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi. L'espressione riportata nella norma citata per indicare i beneficiari ("*gestori delle attività*") sembra limitare l'agevolazione alle attività svolte in forma imprenditoriale, argomento sul quale appare comunque opportuna una precisazione formale o una messa a punto normativa.

<http://www.comune.decimomannu.ca.it/tematiche/tributi/Nuova-IMU-2020/>

Decimomannu, 13 giugno 2020

Il Funzionario Responsabile IMU

Dott. Giuseppe Lutz